

## TORNATA DEL 26 MARZO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI,

**SOMMARIO.** *Atti diversi* — Lettera di dimissione del deputato Cabella — Accettazione — Relazione sul bilancio passivo dell'azienda generale di artiglieria pel 1851 — Seguito della discussione del progetto di legge provvisoria sulle risaie — Obbiezioni del deputato Borella all'articolo 1 — Proposizione soppressiva di quest'articolo, del deputato Cavallini — Spiegazioni del relatore Bronzini, del ministro di agricoltura e commercio, e del deputato Demaria — Approvazione della legge — Discussione del progetto di legge per un limite massimo delle imposte divisionali e provinciali in Sardegna — Approvazione degli articoli 1, e 2 — Soppressione dell'articolo 3 — Approvazione degli articoli 4, 5, 6, e 7 — Soppressione dell'articolo 8 — votazione ed approvazione della legge — Discussione del bilancio attivo e passivo del Monte di riscatto di Sardegna pel 1851 — Osservazioni del deputato Angius sulla categoria V (attivo) — Approvazione della categoria I (attivo) — Presentazione d'un progetto di legge del ministro della guerra sulla leva militare — Seguito della discussione del bilancio suddetto — Osservazioni del deputato Falqui-Pes sulla categoria II, Prebende e benefici — Spiegazioni del relatore Mameli — Approvazione delle categorie II, III, IV — Risposte del relatore Mameli al deputato Angius sulla categoria V — Repliche del deputato Angius — Approvazione di quella, e delle altre categorie dell'attivo, e della 1 del passivo — Proposta di risparmio del deputato Sulis sulla categoria II, Stipendi agli impiegati — Approvazione della riduzione, degli articoli del progetto di legge e delle categorie fino alla V — Mozioni dei deputati Falqui-Pes e Sulis sulla categoria VI — Approvazione delle altre categorie — votazione del progetto di legge sul bilancio,

La seduta è aperta alle ore due pomeridiane.

**CAVALLINI**, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata.

**AIRENTI**, segretario, dà lettura del seguente sunto delle petizioni.

3725. Il Consiglio delegato di Exilles presenta alcune osservazioni tendenti a far respingere la petizione 3658, presentata dal Consiglio comunale di Chaumont allo scopo di esser eretto a capoluogo di un nuovo mandamento.

3726. I manifatturieri filatori del cotone della divisione di Novara, rassegnano alcune osservazioni per dimostrare dannoso alla loro industria il trattato di commercio stipulato col Belgio.

3727. 391 cittadini della Savoia presentano una petizione conforme a quella segnata col numero 3656, tendente ad ottenere diminuiti i diritti di dogana.

3728. Rivera Giacomo, abitante a Roccaverano, già soldato al servizio della Francia, chiede d'essere reintegrato nella sua primitiva pensione di riposo.

3729. Cassini Giacomo, di Perinaldo, provincia di San Remo lagnandosi che il Ministero non abbia provveduto sulla sua dimanda tendente ad ottenere annullato il testamento di suo fratello, ricorre alla Camera onde accolga la sua istanza e dia provvedimenti in proposito.

(Si procede all'appello nominale, il quale pel sopravvenire dei deputati viene interrotto.)

**PRESIDENTE.** La Camera essendo in numero pongo ai voti il processo verbale della precedente tornata.

(È approvato.)

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Il signor Pietro Gambaro scrive da Genova annunciando il dono alla Camera di cento copie d'un suo

opuscolo intitolato: *Brevi cenni in appoggio al progetto per un nuovo porto franco al mare.*

Quest'opuscolo verrà distribuito ai deputati.

Il signor avvocato Cesare Cabella deputato del IV collegio di Genova scrive:

« Egregio signor presidente,

« Se non ho risposto prima alla sua pregiatissima del 12 corrente, ne fu cagione una grave sventura, la più grave che possa toccare ad un padre, la perdita della mia unica figlia.

« Molto mi duole che le necessità della mia professione e le condizioni della mia vita m'abbiano impedito di prendere ai lavori del Parlamento quella parte che era nei miei doveri. Nella previsione di questi impedimenti avevo già preparata la domanda della mia dimissione al principio dell'attuale Sessione. I miei amici me ne distolsero, e mi scongiurarono a non rinunciare il mandato de' miei concittadini, ed io ho ceduto alle loro istanze, nella speranza e nel desiderio di potere quando che sia adempiere almeno in parte al mio ufficio. Ma ora m'avveggo che il ritardo è troppo grave, e mi rimorde d'aver lasciato troppo tempo i miei elettori senza rappresentanza. Perciò domando la mia dimissione, e prego la Camera a perdonarmi se lo fo troppo tardi. Nel congedarmi dai miei colleghi, e nell'atto di abbandonare la vita politica, sento un bisogno, ed è quello di pregar lei, egregio signor presidente, a ringraziare per me la Camera dell'indulgenza con cui furono accolte le mie parole, ogni volta che io difesi ciò che mi pareva giusto e buono nell'interesse della patria. Non è senza grave rincrescimento cho io rinunci un mandato che mi parve sempre l'onore più invidiabile e più caro, perchè dato dalla fiducia dei propri concittadini; ma essi sanno che quest'atto di rinuncia non è mia elezione.

« Colgo l'occasione, ecc. »

Interrogo la Camera se intenda di accettare le dimissioni date dal signor Cabella.

(La Camera accetta le dimissioni.)

**RELAZIONE SUL BILANCIO DELL'AZIENDA  
D'ARTIGLIERIA PEL 1851.**

**PRESIDENTE.** Se vi sono relazioni di Commissioni in pronto, darò la parola ai relatori.

**PETITTI, relatore.** Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la relazione del bilancio passivo dell'azienda di artiglieria. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 148.)

**PRESIDENTE.** Questa relazione verrà stampata e distribuita. Siccome fu già distribuita la relazione del bilancio passivo dell'interno, domando alla Camera se intende che si metta in discussione pel giorno di venerdì.

*Molte voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Si porrà dunque all'ordine del giorno per dopo domani.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL  
PROGETTO DI LEGGE PROVVISORIA SULLE RISAIE.**

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della legge provvisoria sulle risaie.

Nell'ultima tornata fu chiusa la discussione generale su questa legge.

Si aprirà ora la discussione degli articoli.

L'articolo 1 è così concepito:

• Le risaie introdotte dopo il mille ottocento quarantanove nei territori in cui è proibita la coltivazione del riso dovranno fin dall'anno corrente ridursi ad altra coltura od abolirsi.

• Dovranno parimente ridursi ad altra coltura od abolirsi le risaie che nei territori, in cui si può permettere la coltivazione a riso, furono dopo il mille ottocento quarantanove stabilite nel perimetro delle distanze degli abitati, entro il quale sono proibite. »

**BORELLA.** Desidererei che la Commissione mi dicesse il perchè siasi stabilita in questo primo articolo una preferenza la quale, a parer mio, sarebbe ingiusta, e renderebbe la presente legge illusoria.

Da questo primo articolo vengono colpite le risaie, le quali furono introdotte solamente dopo il 1849, sia nei territori in cui è proibita la coltivazione del riso, sia in quei luoghi ov'essa coltivazione si fosse estesa dopo il 1849 oltre il limite dalla legge anteriormente determinato.

Io non vedo il perchè si sia voluto in questa legge fare siffatta preferenza agli infrattori delle antiche leggi sulle risaie.

Tutti sanno che le più grandi infrazioni alle leggi si commisero appunto negli anni 1847, 1848 e 1849, epoca nella quale, per rivolgimenti politici, il Governo non aveva campo ad occuparsi degli interessi locali delle popolazioni.

Ciò malgrado, in quest'articolo primo vengono solamente colpite tutte le infrazioni che si commisero dall'anno 1849 in poi, le quali sono, a dir vero, in pochissimo numero, perchè dietro le discussioni che ebbero luogo in questa Camera a questo proposito, la nazione fu avvertita che si trattava di mettere in vigore gli antichi regolamenti sulle risaie, e che si voleva proibire l'allargamento delle medesime come nocivolissime alla pubblica salute. I terreni adunque coltivati a riso dall'anno 1849 in poi, che vengono ora colpiti dalla presente legge, sono in piccolissimo numero, mentre invece quelli che furono ridotti a risaie negli anteriori a tale epoca presentano un'estensione assai più rilevante.

Egli è per questo che io chiedo alla Commissione i motivi della sua preferenza.

**BRONZINI-ZAPPELLONI, relatore.** L'onorevole deputato

preopinante chiede alla Commissione il motivo per cui nell'articolo 1 della presente legge siasi fatto, come egli dice, una specie di preferenza a favore di coloro i quali coltivavano abusivamente il riso anteriormente al 1850, lasciandosi in generale sussistere le risaie da questi introdotte, mentre verrebbero sopresse quelle che dopo tale epoca vennero stabilite.

Faccio osservare all'onorevole deputato che io credo meno esatto quanto egli asserisce, che cioè la maggior parte delle risaie abusive siano state introdotte negli anni anteriori al 1849.

Consta alla Commissione che appunto dopo il 1849 i possessori di terreni siti nelle provincie in cui si coltiva il riso presero ad estendere questa coltura oltre i limiti fissati dalle leggi, in proporzione maggiore di quello che avessero fatto in caduno degli anni anteriori. Ciò non ostante, la Commissione nominata dal Governo per preparare un progetto di legge definitivo riguardo a questa materia proponeva nel suo progetto di legge provvisoria presentato al Ministero, che dovessero essere colpite da abolizione quelle risaie nuove che fossero state introdotte dal 1848 in poi; senonchè essendosi poscia presentato tale progetto al Senato, venne da quello modificato nel senso che la tolleranza si sarebbe estesa anche a quelle coltivate di nuovo nel 1849. In quanto a quelli che avevano esteso la coltura del riso oltre i debiti confini dopo detto anno, si è ravvisato che sussistessero minori motivi di riguardo, poichè essi dovevano già essere fatti avvertiti che il Governo intendeva di promulgare una legge, colla quale verrebbero frenati gli ulteriori abusi. Difatti in seguito alla discussione che nella scorsa primavera aveva avuto luogo sull'interpellanza mossa dal deputato Chiò in questa Camera, era stato presentato un progetto di legge dal Ministero, nel quale, mentre si sarebbe conferita al Governo la facoltà di dare licenze parziali per le ulteriori coltivazioni a riso, siera però stabilita la condizione che si dovessero tali licenze limitare ai terreni, i quali fossero già stati seminati a riso da un anno prima. Dalle discussioni seguite nelle due Camere intorno a tale progetto di legge, il quale non poté essere sanzionato, rimanevano i coltivatori delle provincie risicole diffidati che s'intendeva di porre un limite all'ulteriore estensione delle risaie, laddove coloro i quali già eransi dati a detta coltivazione in territori od in perimetri proibiti, erano maggiormente in buona fede, sia in dipendenza della tolleranza del Governo, sia in forza del nessun diffidamento nè diretto, nè indiretto da essi ricevuto. Questo è il motivo per cui la Commissione ha creduto che fosse da accettarsi l'articolo primo della legge, tale quale era stato dal Senato votato.

**BORELLA.** La ragione che mi ha dato l'onorevole relatore della Commissione non mi soddisfa interamente. Si contemplano in questa legge degli infrattori che s'intendono colpire; ma la legge deve essere eguale per tutti, nè deve essere in essa nulla d'illusorio ed apparente, e che solo giovi a mostrare al paese che si vogliono fare delle leggi, ma bisogna che queste abbiano realmente un effetto, e perchè l'abbiano conviene che siano uguali per tutti. Ci furono molti infrattori nel 1848, ce ne furono nel 1847, ce ne furono nel 1849, e ce ne furono nel 1850: ebbene! con questa legge si colpiscono solo gli infrattori del 1850 e non quelli degli anni antecedenti. Io domando adunque il perchè si stabilisca questa preferenza.

**CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio.** L'onorevole preopinante chiede perchè non si sia estesa la prescrizione dell'articolo primo a tutti gli infrattori delle an-

tiche leggi sulle risaie. Il motivo che condusse e il Governo e la Commissione a stabilire questa distinzione, si fu che molte infrazioni anteriori furono non solo tollerate dal Governo d'allora, ma anche favorite. Il Governo, nell'interesse dell'agricoltura (e qui non intendo già pronunciarmi e dire ch'egli abbia fatto bene o male), negli ultimi 10 o 12 anni ha costrutti nuovi canali d'irrigazione, ed ha portata dell'acqua in territori in cui non si era mai seminato del riso, e in certe parti di territori, ove la coltivazione del riso era permessa, ha portato pure dell'acqua nel perimetro delle distanze dagli abitati, ed ha eccitati i proprietari di questi terreni a comprare dell'acqua per seminare del riso.

Questi abusi adunque, che ora si vogliono e giustamente reprimere, furono in quell'epoca incoraggiati in certo modo dal Governo. Parve quindi e alla Commissione ed al Governo che le infrazioni che erano state per molti anni tollerate e favorite, non si potessero considerare come atti colpevoli, e fu per questa ragione che la Commissione ed il Governo avevano creduto di dover estendere la proibizione alle coltivazioni successive all'anno 1848, cioè alle nuove risaie del 1849 e del 1850. Il Senato credette di dover modificare questa proposta, lasciando sussistere le risaie del 1849, quando contra di esse non vi fossero ragioni di salubrità pubblica, ed il Ministero aderì alla modificazione del Senato, perchè in via di fatto gli risultava che nel 1849 s'introdussero pochissime nuove risaie, mentre ve ne furono molte nel 1850.

Questo fatto reca meraviglia all'onorevole preopinante; ma egli non avverte che la legge sulle risaie dopo essere stata adottata dalla Camera dei deputati, essendo stata emendata in un senso molto più largo dal Senato, fu fatto chiaro ad ognuno che essa non poteva venir promulgata nella Sessione, e che quindi il potere si sarebbe trovato senza una legge applicabile, poichè le antiche leggi erano state riconosciute dal Parlamento talmente anomale da non credersi di facile applicazione.

Quando la condizione in cui si trovava il Ministero fu conosciuta nelle provincie dove si coltiva a riso, questa coltivazione allargò tosto i suoi confini, mentre è cosa nota essere facilissimo nelle località adatte il ridurre un terreno a risaia; basta per questo portar l'aratro in un campo od in un prato e farvi i lavori necessari per l'irrigazione, e seminare il riso; nè si richiedono altre più lunghe preparazioni; mentre per introdurre una coltivazione ad asciutto in una risaia vuolsi molto più fatica e cura che non per coltivare a riso una terra già lavorata ad asciutto.

Nel mese di maggio pertanto dell'anno scorso s'introdussero molte nuove risaie, che ebbero agli occhi del Governo e della Commissione il carattere d'un vero abuso; il qual carattere non ravvisarono così evidente per quelle del 1848, ragione per cui si accostarono alla proposta del Senato. Riassumendo quindi il mio discorso, prego la Camera di por mente, che non si potevano colpire tutte le antiche risaie abusive, perchè gli abusi erano stati tollerati, anzi favoriti dal Governo e che per altra parte bisognava scegliere un'epoca nella quale le infrazioni della legge avessero ad essere punite, e non si è scelta quella del fine del 1849, se non perchè essa segnava il principio di molti e nuovi abusi.

Questi sono stati i motivi che hanno determinato il Governo ad accettare questa proposta, e la Commissione a presentarla alla Camera.

**CAVALLINI.** Trattandosi di una legge provvisoria, non era mio intendimento di prendere la parola sull'argomento di che si tratta, ma le ultime cose esposte dal signor ministro d'agricoltura e commercio, e quelle adottate preceden-

temente da parecchi de' miei colleghi mi obbligano a presentare alla Camera alcune osservazioni.

Comincerò a premettere che tutti gl'inconvenienti che si vogliono prodotti dalla coltivazione delle risaie, se si lamentano relativamente ad alcune speciali località delle provincie di Verucelli e di Biella, non si deplorano parimente per quanto concerne la provincia di Lomellina. Nessuno dei miei colleghi, e neppure il Ministero seppero allegare che le risaie in quella provincia sieno nocive alla pubblica salute, ed io interpellero il signor ministro d'agricoltura e commercio se non sia vero che a causa della coltivazione delle risaie, nessuna lagnanza fusporta nè per parte dei comuni, nè per parte di alcuno dei sindaci. Che se la cosa è così, come la è infatti, con quale fondamento si vorrà estendere a tutte indistintamente le località, a tutte indistintamente le provincie un provvedimento che solo può essere richiesto da alcune particolari circostanze locali?

Il signor deputato Demarchi ci faceva ieri l'altro la più nera pittura delle risaie, egli ci rappresentava luoghi spopolati, campagne deserte di frutti. Ma io ho l'onore di assicurare l'onorevole mio collega che la popolazione della provincia di Lomellina, anzichè diminuire, aumenta ogni giorno, cresce sana e vigorosa, e preferisce quel cielo all'aria balsamica e vibrata delle colline; che colà i prodotti accrescono a mille doppi, mercè appunto la coltivazione delle risaie, che modificando la natura del terreno, riduce estesi agri silicei e sterilissimi a fertilissimi prati, d'onde poi si ricava abbondante grano e tutto ciò che i nostri paesi ponno produrre. E qui debbo pure ribattere un'accusa lanciata dall'onorevole Demarchi, che cioè i grandi proprietari di risaie per impinguare la loro borsa non badano al pregiudizio che ne ridonda ai loro coloni, lasciando che questi vivano in mezzo ad un'aria corrotta e malsana, mentre essi se la godono nella capitale. I proprietari della Lomellina non hanno l'abitudine di stabilire la loro dimora lungi dai loro poderi: la maggior parte di essi dimora per tutta l'intera annata frammesso le risaie, senza che perciò senta venir meno la sua sanità, nè giustizia permette che si di leggieri si dia taccia ai proprietari delle risaie di non curarsi per nulla della salute dei loro coloni. I deputati di quella provincia conoscono quale è l'obbligo che loro incombe, conoscono che deggiono sostenere gl'interessi di tutte le classi dei loro compaesani, e quando fosse a loro notizia che i contadini risentano non lieve pregiudizio dalla coltivazione delle risaie, non si farebbero a sostenerla come tutti ora fanno. La provincia di Lomellina debbe la sua prosperità, la sua ricchezza alla coltura specialmente delle risaie. L'agricoltura non può essere colà più fiorente, ed a ragione desta l'ammirazione dei vicini, ed io prego la Camera a riflettere bene se convenga turbarne il di lei interesse economico prima di ponderarne le conseguenze, prima di accertarsi se imperiose ragioni di ordine pubblico il richieggano.

Il deputato Borella diceva che la legge è ingiusta, e, a mio avviso, ben retamente; poichè senza distinzione alcuna proibisce tutte le risaie introdotte dopo il 1849, e così tanto quelle che possono essere pregiudizievoli alla salute pubblica, quanto quelle che non lo sieno. Questa legge non è molto dissimile da quelle emanate nel 1728 e nel 1792. E se quelle andarono in dissuetudine perchè assurde, ne adatteremo noi un'altra della stessa natura?

Ma v'ha di più. La legge che ci viene proposta è inefficace a raggiungere lo scopo che si prefigge il Governo di conseguire, ed è incostituzionale. È inefficace, perchè lasciando sussistere tutte le risaie contemplate all'articolo 8, molte probabilmente ne conserva che sono nocive alla salute pubblica

e che perciò dovrebbero essere soppresse. È incostituzionale perchè l'articolo 69 dello Statuto non permette che il diritto di proprietà, che è dichiarato inviolabile, sia modificato, se non lo esige l'interesse pubblico *legalmente accertato*. L'opinione pubblica non è costante al riguardo. L'opinione pubblica inoltre non corredata da nessun fatto, come nel presente caso, non è, nè può costituire quel mezzo *legalmente accertato* che richiede lo Statuto. I periti dell'arte medica non sono fra loro d'accordo sulle conseguenze delle risaie; l'esperienza ed il fatto dimostrano che se ne esagerano grandemente gli effetti. Le quattro Commissioni che dal 1818 al 1835 si occuparono successivamente di questo argomento non hanno potuto formulare alcun che di positivo, ed è perciò che io non posso a meno di respingere l'articolo 1 su cui si discute.

**BRONZINI-ZAPPELLONI, relatore.** Io non risponderò che poche parole alle osservazioni del deputato Borella, in quantochè l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio diede già, a parer mio, sufficienti spiegazioni a questo proposito. L'onorevole deputato dice che le infrazioni alla legge debbono essere punite; ed in ciò non sono io certo quegli che da lui dissenta. Ma mi pare che si debba distinguere tra infrazioni ed infrazioni, poichè quelli che coltivarono le risaie dopo il 1849 sono in condizioni molto più gravi di quelli che intrapresero tale coltura dopo il 1847 in seguito alla pubblicazione dello Statuto, dalle prescrizioni del quale esse potevano fino ad un certo punto presumere che l'esercizio della proprietà dovesse intendersi nel modo il più lato ed assoluto, e che per conseguenza le antiche leggi sulle risaie, le quali in gran parte non erano già fin d'allora più in vigore, dovessero poi essere state totalmente derogate in dipendenza anche dello Statuto.

Quindi è chiaro che si deve vedere in queste varie condizioni d'infrazioni una differenza, la quale poi, secondo me, è più apparente che reale, imperocchè tanto coloro che coltivarono dopo il 1849, quanto coloro che lo fecero prima di detto anno sono soggetti a rigorose prescrizioni, e tanto riguardo agli uni che agli altri si può far luogo ad opposizione; ora facendosi quest'opposizione, e venendosi a riconoscere che realmente alcuna di queste risaie riesca dannosa alla pubblica salute, queste verranno per cura dell'intendente o conservate solamente per quest'anno, o fatte distruggere, senza distinzione alcuna tra la loro origine anteriore o posteriore al 1849.

L'onorevole preopinante vede adunque che la sanzione principale della legge si estende a tutti i possessori di nuove risaie considerate abusive.

Riguardo a ciò che ci diceva l'onorevole deputato Cavallini, dichiaro che veramente quando la Commissione diceva essersi dopo il 1849 le infrazioni estese grandemente, non intendeva parlare della Lomellina, giacchè la massima parte delle risaie della Lomellina si coltiva a vicenda e si occupa ad un dipresso in tale coltivazione lo stesso quantitativo di terreno che si coltivava a risaie da parecchi anni addietro. Vi sono forse alcuni abusi, ma probabilmente essi non sono così gravi come lo sono in altre provincie, principalmente nel Vercellese.

Egli osservava inoltre che questa legge pecca in certo modo d'incostituzionalità in quanto che lede il diritto di proprietà, ma io non ho che a ricordargli le regole generali dell'esercizio del diritto di proprietà, il quale va sempre interpretato in modo che coll'abuso del medesimo non si rechi pregiudizio altrui; e infatti, da due secoli a questa parte, e dai primi tempi in cui vennero introdotte risaie in Piemonte vi sono sempre state leggi le quali hanno modificato in certo modo

il diritto di proprietà rapporto a siffatta coltivazione limitando i territori in cui può essere praticata, prescrivendo distanze dagli abitati, ed obbligando i proprietari ad uniformarsi rigorosamente a tutti quegli ordinamenti dai quali, nell'interesse della salubrità pubblica, venne circondata la coltura del riso.

**CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio.** Io debbo rispondere due parole all'onorevole deputato Cavallini.

Da quanto egli disse, parrebbe che il Ministero non abbia tenuto conto delle condizioni speciali in cui si trova la Lomellina.

Io, signori, non credo che la Lomellina per rispetto alla coltivazione del riso sia in diversa condizione del Vercellese e del Biellese. Ho visitato attentamente la Lomellina, conosco il Vercellese, e non credo che nella prima di queste provincie le condizioni della classe agricola siano nè punto nè poco migliori di quelle degli agricoltori vercellesi, che anzi boluogo ad essere persuaso, che quando si faranno indagini sullo stato relativo delle popolazioni delle varie provincie del regno venga ad essere dimostrato che se nella Lomellina la coltivazione è forse più avanzata, se gli affittavoli sono in grado di poter pagare fitti maggiori, le classi che coltivano sono in condizioni molto meno prospere che nel vicino Vercellese.

Diffatti, gli affittavoli della Lomellina che sono venuti a stabilirsi oltre la Sesia, nel mentre stesso che portarono nel Vercellese molte buone pratiche agricole, hanno però anche importata l'usanza di trattar meno bene i coltivatori.

Nella Lomellina, è vero, si estese meno la coltivazione del riso, ma ciò accadde per una semplicissima ragione, perchè cioè la Lomellina difetta d'acqua. Tutta l'acqua di cui in essa si poteva disporre nell'anno scorso era già stata impiegata alla coltivazione delle risaie, e quindi la quantità d'acqua non essendo aumentata, la coltivazione del riso non ha potuto ampliarsi come lo poté nel Vercellese, provincia nella quale la quantità d'acqua è relativamente molto maggiore. Fu unicamente per questa considerazione, che cioè la mancanza d'acqua faceva sì che non vi potesse essere per la Lomellina un vero interesse di estendere le risaie (stantechè se si volesse far nuove risaie, sarebbe mestieri in quella provincia di sopprimere le esistenti), che il Governo e la Commissione non hanno stimato che quest'articolo potesse produrre un vero inconveniente per la Lomellina.

Quando si tratterà di una legge definitiva sulle risaie, allora si prenderanno, io spero, norme ben diverse da quelle che hanno servito di base per la legge provvisoria che ora si discute.

Il Governo riconosce che questa non è una buona legge; dice soltanto che allo stato attuale delle cose è la meno difettosa che si potesse fare sotto questo aspetto; quindi esso crede che i deputati della Lomellina possano accogliere questa legge, nella stessa guisa che l'hanno accolta i deputati del Vercellese, i quali non hanno alzata la voce per combatterla.

**DEMARIA.** Se io, come membro della Commissione, malgrado la mia nota avversione all'allargamento della coltivazione del riso, diedi voto favorevole a questa legge, si è perchè ho riconosciuto che allo stato attuale delle cose era mestieri di accettare un provvedimento qualsiasi, che potesse fine una volta ai tanti abusi che tutt'oggi sono lamentati.

Per le ragioni stesse, sebbene non approvassi le mutazioni che furono dal Senato arretrate alla legge proposta dal Governo, stimai pure che la medesima emendata si potesse accogliere, non ostante la sua imperfezione, onde non corresse

la stessa sorte che toccò a quella che venne proposta nell'anno scorso.

Io persisto ora in tale sentenza malgrado le osservazioni fatte in contrario; imperocchè per quanto io creda che questa legge relativamente alla Lomellina ed a mente di quanto disse l'onorevole deputato Cavallini, si debba emendare in qualche parte, quando sarà discussa per definitiva rispetto a quella provincia, non parrai però che ora si debba respingere.

A tale proposito io dirò, che sebbene io consenta che il modo con cui le risaie sono coltivate in Lomellina, le renda meno nocive alla pubblica salute di quel che lo siano nelle altre provincie, tuttavia le parole che egli ha pronunciate in lode della salubrità delle risaie della Lomellina io non le credo compiutamente fondate.

Diffatti, nell'anno scorso uno degli esempi coi quali io dimostrava l'insalubrità delle risaie, lo desunse da accurate statistiche fatte da uno dei più distinti medici di quella provincia, le quali indagini statistiche dimostravano decrescere la popolazione in un cospicuo villaggio della Lomellina in ragione dell'estensione della coltura delle risaie. A quelle mie osservazioni, a quei fatti non si opposero ragioni di sorta.

Io pertanto porto opinione, che sebbene meno nocive sia nella Lomellina la coltura delle risaie, è pur tuttavia dannosa alla salute, come in altre provincie, se eccessivamente allargata.

Dalle pubblicazioni fatte dagli stessi fautori delle risaie in Lomellina, io traggio poi argomento per non crederle così innocue come si veniva dicendo. A questa Camera fu distribuita una pubblicazione la quale venne presentata al Consiglio provinciale della Lomellina, in cui si sostiene che assolutamente le leggi relative alle risaie debbono essere circoscritte alle condizioni locali dei terreni, e particolarmente a migliorare l'acqua potabile, perchè in Lomellina questa spesso ha la sua sorgente dalle risaie, ed è la causa principale dei mali che da queste vengono prodotti.

Dal che si vede che gli stessi fautori delle risaie in Lomellina ammettono che annovi ragioni per cui queste risaie riescono nocive; ma, io dico, noi non possiamo al presente formare un articolo il quale permetta l'estensione di queste risaie, finchè almeno si siano studiati i rimedi da adattarsi alle varie provincie secondo le cause per cui in questa provincia le risaie sono nocive.

Gli stessi fautori dicono pure che in Lomellina le risaie non sono tanto nocive malgrado l'aria umida e fiacca, perchè colà gl'individui vi sono assuefatti; ma se si toglie ogni legge che impedisca l'allargamento della coltura delle risaie, ne verrà che l'aria si farà umida e fiacca, e che queste qualità nocive si estenderanno maggiormente.

Ora dobbiamo noi permettere esperimenti per esplorare se possa ottenersi su maggior parte di territorio tale assuefazione, mentre in ordine ad altre cagioni morbose sappiamo che l'assuefazione alle medesime non si fa che col sacrificio di molte vite?

È dunque della massima importanza di frenare questo allargamento di coltura, finchè con apposita legge non siasi determinato fino a che punto si possa permettere che una tale assuefazione possa essere tentata senza compromettere l'esistenza di tante persone.

Ci diceva inoltre il deputato Cavallini, che la sola umidità cui van soggetti molti tratti di terreno nella Lomellina non riesce nociva, perchè le acque sono scorrevoli.

Io già notava altra volta (e l'esperienza lo ha dimostrato per le risaie della Toscana) che basta la semplice acqua dif-

fusa sopra molti tratti di terreno per rendere l'aria umida, e per generare molteplici malori che sono talora causa di morte.

Diceva ancora l'onorevole deputato Cavallini, che la presente legge sarebbe incostituzionale, perchè porrebbe vincoli alla proprietà, il che non si può fare quando non si tratti di riparare ad un pubblico danno.

Le cose da me dette in altra occasione dimostrano abbastanza l'intensità dei danni cagionati dalle risaie troppo estese. Non si tratta dunque di fare altro che d'imporre al diritto di proprietà quei limiti che s'impongono all'esercizio delle arti insalubri, allo stabilimento di officine che producano esalazioni nocive agli animali ed ai vegetali dei tratti circconvicini.

Io credo pertanto che, non essendo menomamente dimostrato che le risaie della Lomellina sono innocue in modo che ad esse non possono applicarsi le debite misure di precauzione, importa provvedere per vietare il vieppiù crescente allargamento, per evitare che avvenga quello che accadde nell'anno scorso. Nessuna legge venne adottata, e intanto dopo quell'epoca, e forse attualmente, molte e molte centinaia di giornate sono preparate per introdurre la coltura del riso.

Siccome importa a tale abuso di recare in qualche modo rimedio, e siccome, all'epoca dell'anno in cui siamo, importa che una legge sia prontamente stabilita, io credo che si debba accogliere la presente quale venne proposta, sebbene per vari riguardi bisognevole di emendazione, se si trattasse di renderla definitiva.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**CAVALLINI.** Non è mai stata mia intenzione di fare l'apologia delle risaie. Io non ho mai preteso di sostenere che le risaie sieno utili alla salute. Mio scopo fu quello di far conoscere alla Camera che l'incomodo che deriva dalle risaie non è poi sì esiziale alla salubrità pubblica come da taluno si crede, e la risposta fatta dal signor ministro viene anche in conferma di quanto io ho affermato. Qualche incomodo certamente avvi nella coltivazione delle risaie, ma esso non è al certo maggiore di quello soffrono coloro che si applicano ad arti e mestieri i più gravosi che accorciano la vita agli operai; e se non vietate queste, perchè vorrete proibire quelle?

Che poi la condizione dei contadini della Lomellina abbia bisogno d'essere alquanto migliorata, e specialmente rispetto alle loro abitazioni che in certi siti sono disdicevoli persino alla dignità dell'uomo, io ne convengo pienamente, ma che tale loro condizione debba attribuirsi alle risaie, nemmeno il signor ministro seppe asserirlo.

L'imputazione poi fatta ai Lomellini, i quali applicano la loro industria alle terre del Vercellese, per la stima che io ho di loro, ritengo che non sussista, epperò la respingo.

**PRESIDENTE.** Il signor Borella non ha fatto alcuna proposizione. Il signor Cavallini propose la soppressione di quest'articolo 1.

Domando se tal proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Pongo dunque ai voti la proposta del deputato Cavallini, che porta la soppressione dell'articolo 1.

(Non è approvata.)

Ora pongo ai voti l'articolo 1. Lo rileggo:

« Art. 1. Le risaie introdotte dopo il mille ottocento quarantanove nei territori in cui è proibita la coltivazione del riso, dovranno fin dall'anno corrente ridursi ad altra coltura od abolirsi.

« Dovranno parimente ridursi ad altra coltura od abolirsi

le risaie che nei territori in cui si può permettere la coltivazione a riso, furono dopo il mille ottocento quarantanove stabilite nel perimetro delle distanze dagli abitati, entro il quale sono proibite. »

(È approvato.)

Leggo l'articolo 2: « Tutti i proprietari di risaie stabilite prima del mille ottocento cinquanta nei territori in cui la coltura del riso non è permessa, dovranno nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge farne consegna al sindaco del comune in cui le risaie medesime sono situate.

« Dovranno fare uguale consegna tutti i proprietari di risaie che, nei territori in cui l'anzidetta coltura si può permettere, sono state prima del mille ottocento cinquanta introdotte nel perimetro delle distanze dagli abitati tuttora proibite.

« Tali consegne potranno essere estese in carta libera, e dovranno contenere l'indicazione della quantità di risaie come sopra possedute, della regione in cui sono poste, del numero di mappa, ove esista, e dovranno essere sottoscritte dai proprietari delle stesse risaie, o dai legittimi loro rappresentanti. »

(È approvato.)

« Art. 3. Trascorso il termine dei quindici giorni fissati dall'articolo precedente, il sindaco sottoporrà senza ritardo, ed anche in tornata straordinaria, le consegne che avrà ricevute al Consiglio comunale, il quale delibererà sull'esattezza delle medesime, ed indicherà inoltre nella stessa deliberazione, ove ne sia il caso, quelle risaie che in contravvenzione al prescritto dal precedente articolo, non fossero state consegnate, notando il nome, cognome e domicilio del proprietario di esse.

« Non più tardi di otto giorni successivi al succitato termine sarà fatto pubblicare, a diligenza dello stesso sindaco, in due giorni di mercato o di festa, od anche alternativamente, oppure in cinque giorni consecutivi, lo stato delle consegne, in un colla relativa deliberazione del Consiglio comunale. »

(È approvato.)

« Art. 4. Coloro che per pubblica salute avranno opposizioni a muovere contro a qualsivoglia delle risaie comprese nell'articolo secondo, le presenteranno in iscritto con le relative giustificazioni, ed entro i dieci giorni dal termine della pubblicazione delle consegne, al sindaco del comune, all'intendente della provincia, od all'intendente generale della divisione amministrativa in cui sono poste le risaie medesime. »

(È approvato.)

« Art. 5. Fra due giorni successivi al termine fissato dall'articolo precedente, il sindaco dovrà trasmettere all'intendente generale lo stato delle consegne, la deliberazione del Consiglio comunale e la relazione delle seguitene pubblicazioni, non che le opposizioni che gli fossero state sporte.

« Nello stesso termine l'intendente trasmetterà pure all'intendente generale della divisione le opposizioni che avesse direttamente ricevute. »

(È approvato.)

« Art. 6. L'intendente generale farà immediatamente diffidare, per mezzo dei sindaci, i proprietari delle risaie contro le quali vi saranno opposizioni, acciò essi possano nel termine di cinque giorni trasmettere le loro osservazioni. Nei quindici giorni successivi ai cinque ora detti, l'intendente generale, prendendo in considerazione le opposizioni pervenutegli, e le osservazioni dei proprietari o di coloro che gli rappresentano, sentito il parere del Consiglio provinciale

sanitario, e poscia quello del Consiglio d'intendenza, statuirà definitivamente, se le risaie che incontrarono opposizioni abbiano a tollerarsi sino alla promulgazione di una legge generale sulle risaie, o per quest'anno solamente, oppure se per valevoli motivi di salute pubblica debbano fin d'ora convertirsi in altra coltura, salvo l'eccezione di cui al numero secondo dell'articolo ottavo. »

(È approvato.)

« Art. 7. I proprietari delle risaie, contemplati nell'articolo primo, e di quelle di cui l'intendente generale avrà ordinata la soppressione in esecuzione dell'articolo sesto, dovranno fare le opere necessarie per dar libero corso alle acque che vi avessero condotte per introdurre la coltura del riso. »

(È approvato.)

« Art. 8. S'intenderanno provvisoriamente tollerate sino alla promulgazione dell'anzidetta legge:

« 1° Le risaie, le quali situate giusta l'articolo secondo, nei territori o nei perimetri in cui sono proibite, non hanno formato oggetto di riconosciuta valida opposizione;

« 2° Quelle che nei territori o nei perimetri succitati fossero state precedentemente dal Governo autorizzate;

« 3° Le risaie che nei territori in cui si possono permettere, vennero, senza previa autorizzazione, introdotte nei perimetri non proibiti. »

(È approvato.)

« Art. 9. Le risaie che, in contravvenzione al disposto dell'articolo secondo, non fossero state consegnate, ovvero si fossero conservate contrariamente al prescritto dell'articolo primo, o non ostante la soppressione pronunziata in conformità dell'articolo sesto, verranno nel più breve termine e senza altro fatte distruggere a diligenza dell'intendente generale, ed a spese dei contravventori.

« Ove fossero trascurate le opere necessarie per dar corso alle acque in conformità del disposto dall'articolo settimo, l'intendente generale le farà similmente eseguire d'ufficio e a spese del contravventore. »

(È approvato.)

« Art. 10. Contemporaneamente alla promulgazione della presente legge, il Governo del re farà pubblicare nei singoli comuni delle provincie in cui si coltiva il riso, uno stato indicativo dei territori o dei perimetri, entro i quali la risicoltura, previo permesso, è stata circoscritta dalle leggi e dai regolamenti anteriori alla presente. »

(È approvato.)

« Art. 11. Nei territori e perimetri non proibiti sarà lecito introdurre la coltura del riso per la vicenda anche in terreni nei quali il riso non fu mai coltivato, purchè ciò si faccia dal proprietario in sostituzione di uguale quantità di terreno di risaie vecchie, le quali sieno da lui contemporaneamente sopresse, e mediante preventiva consegna all'intendente della provincia, coll'indicazione della quantità e posizione della nuova risaia e di quella da sopprimersi. »

(È approvato.)

« Art. 12. Le licenze per la formazione di nuove risaie, nei territori e perimetri in cui tale coltivazione si può permettere, potranno concedersi dall'intendente generale della divisione amministrativa in cui le risaie medesime sarebbero situate. »

(È approvato.)

« Art. 13. La domanda di licenza per la formazione di nuove risaie, di cui nel precedente articolo, sarà rimessa al sindaco del comune in cui sarebbero poste, e a diligenza del sindaco medesimo sarà fatta pubblicare non più tardi di otto

giorni successivi alla data della rimessione a lui fatta in due giorni consecutivi di mercato, o di festa, od anche alternativamente, oppure in cinque giorni consecutivi.

« Il processo pel conseguimento di tali licenze seguirà i modi ed i termini stabiliti per le consegne negli articoli 4, 5, e 6 della presente legge.

« Sono pure applicabili al caso di formazione di nuove risaie, senza la previa licenza di cui nell' articolo duodecimo, le disposizioni dell' articolo nono. »

(È approvato.)

« Art. 14. La pena comminata dall' articolo 4 del regio editto del tre agosto mille settecento novantadue è ridotta ad una multa estensibile a lire cento per ettaro applicabile interamente al fisco.

« Nulla del resto è innovato sovra le disposizioni delle precedenti leggi e regolamenti nella parte in cui non siasi altrimenti provveduto colla presente. »

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione.

Votanti . . . . .	119
Maggioranza . . . . .	60
Favorevoli . . . . .	87
Contrari . . . . .	32

(La Camera approva.)

Presidenza del vice-presidente **BON-COMPAGNI.**

**DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL LIMITE MASSIMO DELLE IMPOSTE DIVISIONALI E PROVINCIALI IN SARDEGNA.**

**PRESIDENTE.** L' ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge intorno al limite massimo delle imposte divisionali e provinciali in Sardegna.

Ne darò lettura. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 719 e 724.)

Se nessuno domanda la parola sul complesso della legge, interrogo la Camera se intenda di passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. Il limite massimo dell' imposta addizionale alle contribuzioni dirette per le annue spese divisionali nell' isola di Sardegna, di cui negli articoli 222 e 223 della legge del 7 ottobre 1848 è provvisoriamente fissato :

« Per la divisione di Cagliari in . . . . .	L. 250,000
Sassari in . . . . . »	66,000
Nuoro in . . . . . »	80,000

Se non v' è alcuno che domanda la parola su quest' articolo, lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 2. Le imposte addizionali alle stesse contribuzioni dirette per le spese speciali di ciascuna provincia, in dipendenza del disposto dei numeri 2 e 3 dell' articolo 178 della legge precitata, sono pure fissate provvisoriamente nel limite di un decimo del contingente che, secondo le sovra stabilita proporzioni, ad ognuna di esse incumberebbe di sopportare per le spese divisionali. »

(È approvato.)

« Art. 3. I limiti determinati nei precedenti due articoli non potranno eccedersi se non in virtù di una legge speciale. »

**MICHELINI.** Io propongo la soppressione di quest' articolo, il quale è assolutamente inutile.

**SAPPA, relatore.** Quest' articolo può forse considerarsi come superfluo; però in tutte le leggi che hanno fissato il massimo limite alle imposte addizionali a favore delle divisioni, simile disposizione di legge si trova; il Ministero l' ha proposta nel suo progetto, e la Commissione non ha giudicato di sopprimerla, sebbene essa pure abbia riconosciuto che quando una legge stabilisce che le imposte non possono superare un determinato limite è necessaria altra legge per variarlo; epperò io convengo coll' onorevole deputato Michelini in massima, sebbene non scorga inconveniente nel mantenere quest' articolo.

**MICHELINI.** Il preopinante ha dimostrata egli stesso la superfluità di quest' articolo, epperò insisto nella mia proposizione.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata la proposta dell' onorevole deputato Michelini.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(È approvata la soppressione.)

Ora vengono gli articoli proposti dalla Commissione in aggiunta al progetto ministeriale.

Il primo di questi articoli è così concepito :

« Art. 4, che diventa il 3. Le imposte addizionali sopradette saranno ripartite in ragione del donativo ordinario e straordinario fra le mitre, le città ed i comuni dell' isola, compresi nel circondario di ciascuna divisione amministrativa. »

Aderisce il Ministero ?

**GALVAGNO, ministro dell' interno.** Il Ministero non ha difficoltà di accettarlo.

**PRESIDENTE.** Lo porrò ai voti.

(È approvato.)

« Articolo 5, che diventa il 4. La quota di concorso a carico delle mitre sarà regolata in ragione della parte di territorio compreso in ciascuna divisione o provincia. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Articolo 6, che diventa il 5. Il contingente da assegnarsi a quei comuni che non sono soggetti all' imposta del donativo, sarà determinato sulla base degli altri tributi diretti che corrispondono allo Stato. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 4 del Ministero, che diventa il 6. Le città ed i comuni dell' isola che fanno fronte al pagamento dei donativi e contributi regi e provinciali colle proprie rendite, a vece di ripartirli sui contribuenti del rispettivo territorio, potranno sopperire ai loro contingenti d' imposta divisionale e provinciale, o sulle loro rendite medesime, od in difetto per via di riparto proporzionale sugli abitanti e possidenti del territorio, in quel modo che sarà provvisoriamente autorizzato dal rispettivo intendente generale della divisione sino a tanto che siasi effettuato il relativo catasto. »

La Commissione propone il seguente articolo :

« Le sette antiche città dell' isola che facevano parte dello *Stamento reale* sopperiranno al loro contingente d' imposta divisionale e provinciale, in quel modo con cui fanno fronte al pagamento dei donativi e contributi regi. »

Accetta il signor ministro questo emendamento ?

**NIGRA, ministro delle finanze.** Lo accetto.

**PRESIDENTE.** Se niuno domanda la parola lo metto ai voti. (La Camera approva.)

« Art. 8, ora 7, proposto dalla Commissione. La presente legge cesserà d' avere effetto, tostochè, riordinata la contribuzione prediale nell' isola, si avranno norme più certe ed uniformi per il riparto dell' imposta addizionale alle contribuzioni dirette. »

**GALVAGNO, ministro dell' interno.** Desidererei qualche schiarimento per parte del relatore intorno a quest' articolo.

Nella presente legge si stabilisce che la medesima cesserà di aver effetto tostochè nell' isola sarà riordinata la contribuzione prediale.

Pare a me che questa legge dovrebbe durare fino alla promulgazione d' una nuova legge che il Governo avrà cura di presentare al più presto, il che equivale al dire tosto che sarà su basi definitive stabilita la contribuzione prediale, perchè prima ciò non sarebbe possibile.

Se però la legge che cade in discussione cessasse d' aver effetto appena stabilita la contribuzione e prima della promulgazione d' una nuova legge, allora si mancherebbe d' una norma per istabilire l' imposta.

Mi pare adunque che si dovrebbe sopprimere quest' articolo, lasciando che questa legge abbia il suo effetto fino alla promulgazione d' una nuova legge.

**SAPPA, relatore.** Io non credo che l' inconveniente accennato dal signor ministro possa verificarsi, imperocchè per istabilire l' imposta è d' uopo aspettare le deliberazioni dei Consigli divisionali. Ora nell' intervallo che trascorrerà dal tempo in cui la nuova legge sarà posta in esecuzione, sino a quello in cui emaneranno le deliberazioni dei Consigli divisionali, il Ministero avrà campo a preparare gli articoli per fissare il *maximum* delle imposte divisionali dirette.

Il motivo poi pel quale s' è introdotta in questa legge la disposizione di cui parla il signor ministro, è quello appunto di far sentire che questa legge è provvisoria.

La Commissione non ha potuto a meno di vedere che questo sistema d' imposta non era perfetto, nè proporzionato equamente a tutti i paesi, perchè in tutti i paesi non si pagava lo stesso tributo; quindi dovendo per necessità adottare quel sistema, ha creduto di dover esprimere nella stessa legge che sarebbe cessato tosto che si potesse fare diversamente.

**GALVAGNO, ministro dell' interno.** Ammetterei i motivi addotti dal signor relatore, se i Consigli provinciali e divisionali potessero essi, quando la contribuzione sarà fissata, stabilire il limite di questo *massimo*; ma questo *massimo* deve fissarsi per legge (ed è ciò appunto che facciamo ora), quindi per variarlo sarà necessario fare una nuova legge. Non vedo pertanto che vi sia una ragione abbastanza possente per limitare l' effetto di questa legge.

Quando applicherete il nuovo sistema di contribuzione prediale, il Governo riconoscerà egli stesso la necessità di addi- venire ad una nuova legge, che sarà necessaria.

**PRESIDENTE.** Se niuno domanda la parola, metto ai voti la proposta fatta dal signor ministro dell' interno di sopprimere questo articolo.

(La Camera approva.)

Darò lettura della legge come fu votata per articoli.

(Vedi vol. *Documenti*, pag. 718 e 724.)

Si procede alla votazione sul complesso della legge per lo scrutinio segreto.

Risultamento della votazione.

Votanti.....	110
Maggioranza.....	56
Voti favorevoli.....	105
Contrari.....	7

(La Camera approva.)

**DISCUSSIONE DEL BILANCIO ATTIVO E PASSIVO DELL' AZIENDA DEL MONTE DI RISCATTO DI SARDEGNA PEL 1851.**

**PRESIDENTE.** L' ordine del giorno reca la discussione del bilancio attivo e passivo dell' azienda del Monte di riscatto in Sardegna per l' esercizio 1851. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 258.)

La discussione generale è aperta.

**ANGIUS.** Vorrei dal signor relatore alcune spiegazioni in riguardo dei biglietti, per i quali sono in questo bilancio due categorie, una nell' attivo, sotto il numero 5, rubricato *Diritto di estinzione dei biglietti*, l' altra nel passivo sotto il numero 9, rubricato *Estinzione dei biglietti*; e le spiegazioni sono necessarie perchè le nozioni date sono insufficienti.

Mentre però noto l' insufficienza delle nozioni in questa parte, non lascio di render giustizia al compilatore della relazione, il quale non mancò nelle altre parti, e diede un cenno abbastanza distinto dell' istituzione di questo Monte, nel che ebbe il documento riguardo a quelli che non poterono prima d' oggi conoscere certe particolarità delle amministrazioni dell' isola, tanto dissimili da quelle che erano qui in uso.

Sotto questo titolo di biglietti, o di carta monetata, si presentano due questioni: una, quanto sia il totale dei biglietti emessi; l' altra quanto sia il totale dei biglietti già soppressi o abbruciati, come si dice volgarmente dagli isolani.

Io parlo liberamente. Il signor relatore trattò la prima questione inconcludentemente: scansò la seconda.

Sulla prima questione disse, che stando alle relazioni ufficiali dell' amministrazione del Monte di riscatto, la quantità dei biglietti emessi ammonterebbe a lire 1,344,000; ma che stando ad altri dati la emissione non sopravanzerebbe le lire 700,000.

Questa somma di lire 700,000 si comporrebbe delle seguenti parziali... (*Bisbiglio*)

*Una voce.* Questo l' abbiamo già nella relazione.

**ANGIUS.** Quantunque vi sia nella relazione, posso ricordarlo, se ciò serve per il mio ragionamento.

Questa somma si compone delle seguenti parziali:

1° Di un quinto della somma stanziata col regio editto 29 settembre 1780. E questa somma essendo di lire 1,500,000, il suo quinto fu lire 300,000 che si emisero in biglietti di scudi sardi 20 (ll. n° 96);

2° Di un terzo della somma stanziata con editto 11 settembre 1781. E questa somma essendo di lire 300,000, il suo terzo fu lire 100,000 che si emisero in biglietti di scudi sardi 5 (ll. n° 24);

3° Del residuo della somma stanziata col prefato editto del 1781, che fu di lire 200,000, le quali si emisero in biglietti di scudi sardi 5 per la legge del 20 aprile 1793.

Infine di 2000 biglietti di lire 30 che furono emessi nello stesso anno 1793 per le spese che la Sardegna ebbe a sopportare per respingere l' invasione francese.

Ciò posto, risulta tra il valore dei biglietti che l' ufficio del Monte di riscatto pretende emessi, ed il valore di quelli che la Commissione riconosce posti in corso legale, la differenza di lire 644,000.

Ora io domando: la Commissione, vedendo quest' enorme differenza ha ricercato se l' ufficio dell' amministrazione del Monte di riscatto fondasse le sue asserzioni e il numero preteso sopra buone basi?

Essendo editti, che avessero ordinato altre emissioni sopra

quelle indicate nella relazione del bilancio, essi sarebbero conosciuti anche alla Commissione; essendo emissioni fatte per frode, l'amministrazione del Monte di riscatto non dovrebbe mettere a paro coi biglietti della legge i biglietti della frode.

Se dunque non sono gli editti che abbiano autorizzato l'emissione di altri biglietti sopra le lire 700.000, resta che sia la frode; ma la Commissione ed il relatore si mostrarono alieni dal credere alle dicerie vane ed ingiuriose.

È carità cristiana, dirò di più, è retta ragione che non si creda al male senza che si abbiano indizi forti; ma qui gli indizi fan violenza al giudizio, qui si ha un' enorme differenza; qui pertanto le dicerie non sono vane, e non sono ingiuriose.

Passo all'altra questione che riguarda la quantità de' biglietti soppressi.

Il signor relatore lodando l'amministrazione del Monte di riscatto, appoggia la lode in questo, che a fronte delle più sfavorevoli circostanze abbia bruciato un' enorme quantità di polizze.

Qui per amor della giustizia debbo notare che chi merita la lode in queste fatto non è l'amministrazione, che era passiva, e obbediva al Governo impiegando le rendite in quell'uso che era prescritto: bensì la merita il Governo che in tempi difficilissimi, stretto da gravi bisogni, ha voluto onorare la sua lealtà.

Quindi io debbo dichiarare che non posso restar soddisfatto della risposta vaga e generica data dal relatore della Commissione.

Qui la risposta si sarebbe dovuta dare in cifre precise, si sarebbe dovuto dire: si bruciarono o soppressero tanti biglietti da scudi 20, tanti da 10, e restano tanti altri in circolazione.

Ed era facile di dare queste cifre, perchè tutte le volte che si fece nella Sardegna abbruciamento di biglietti, e si sopresse una porzione della carta monetata, tutte le volte si notò quanti erano i biglietti delle varie categorie, e si indicò il numero che aveva ciascuno nella rispettiva categoria.

Persuasato che nell'esame di questo bilancio la Commissione abbia proceduto con tutta l'oculatazza, io credo che il signor relatore si sia riservato a dare nella discussione quelle spiegazioni di cui io sento il bisogno.

Ma se mai il signor relatore non si trovasse in grado di rispondere con cifre precise alle due questioni, e di definire il numero de' biglietti che furono emessi, e il numero di quelli che furono soppressi, allora io proporrei alla Camera che invitasse il Ministero a presentare i necessari documenti per la liquidazione della contabilità di questi biglietti.

Mi pare che dopo tanto tempo di tenebre, sia già venuta l'ora della luce, perchè se vi sono misteri d' iniquità, le iniquità siano finalmente rivelate e condannate. (*Urriti*)

Non è però questo il principale mio intento, perchè mi sta più a cuore che lo Stato non debba pagare più di quello che sia giusto e portino le sue obbligazioni.

E perchè avvenga come io desidero ed è ragione, bisognerà venire alla liquidazione di questa parte di finanze tanto oscura e imbrogliata, quanto dal detto si può facilmente intendere.

Bisognerà perciò stabilire quanti biglietti dalle tre categorie si sieno emessi con l'autorità de' regi editti.

Bisognerà poi determinare il numero de' biglietti delle tre categorie che si sono soppressi o bruciati.

Onde si potrà riconoscere se le obbligazioni dello Stato sieno soddisfatte, o se resti ancora qualche parte restando altri biglietti in circolazione.

È una semplice operazione aritmetica che si sarebbe dovuta

fare. Si dovea tanto; si è pagato tanto; dunque resta zero, o una quantità determinata.

Io credo che il signor relatore converrà meco che bisogna fare una liquidazione per presentare alla Camera una risultanza di verità matematica; e credo vorrà pure riconoscere che niente è matematica la risultanza da lui accennata nei due numeri esprimenti il valore de' biglietti in circolazione, uno in lire 400.000 portato dalla relazione ministeriale del 20 giugno 1850, l'altro in lire 438,288 portato in una posteriore relazione ministeriale dell' 11 del p. febbraio.

Di questi due numeri, qual sarà il vero? Il signor relatore per troppa benignità, e perchè nulla scapiti la infallibilità ufficiale, riconosce nel primo un fatto certo, nel secondo una maggiore esattezza e precisione. Nel che però non è molta giustezza di idee: primieramente perchè ambidue quei numeri provengono dalla stessa fonte; in secondo luogo perchè due diversi risultati in aritmetica da una stessa operazione non possono essere ambidue veri, e possono ambidue esser falsi, quali io credo le due diverse cifre ufficiali.

Concludo. La Camera pertanto ben vede come nella questione dei biglietti e della carta monetata sarda sia del torbido, e il torbido in cose di contabilità non si deve soffrire.

Se la risposta che darà il signor relatore non farà limpida e perspicua la materia, converrà che la Camera provveda.

**MAMELI, relatore.** Pare che la discussione sui biglietti emessi, e sui biglietti esistenti e da estinguersi debba riservarsi alle categorie dell' attivo e del passivo, alle quali si riferiscono queste materie. Una siffatta questione pare a me non possa trovar luogo opportuno nella discussione generale. Se però la Camera vuol che io dia di presente tutti gli opportuni schiarimenti, io sono ai suoi ordini.

*Voci.* No! no!

**BRONZINI-ZAPPELLONI.** Quantunque la questione sollevata dal deputato Angius non sia veramente, come ben disse il relatore, opportuna a trattarsi nella discussione generale, tuttavia, siccome l'onorevole deputato Angius ha fatto un lungo discorso, ed ha chiamato l'attenzione della Camera sopra questo punto, mi pare che, per non perdere tempo, sarebbe meglio esaurire di presente questa discussione.

**PRESIDENTE.** I discorsi che fanno i signori deputati non possono intervertire l'ordine della discussione. (*Bene!*) E siccome la questione posta innanzi dal deputato Angius non entra nella discussione generale, io invito l'onorevole relatore a voler sospendere per ora di dare i richiesti schiarimenti.

**MAMELI, relatore.** Li fornirò allora quando saremo giunti alle speciali categorie, cui le domande del signor Angius si riferiscono.

**PRESIDENTE.** Se nessuno domanda più la parola, si procede alla discussione della categoria. (*Sì! sì!*)

Categoria 1, *Pensioni fisse.* Essa è proposta in bilancio in lire 18,341 63. La Commissione la porta alla somma di lire 18,701 08.

Metto ai voti la proposta della Commissione.  
(La Camera approva.)

#### PROGETTO DI LEGGE

#### PER LA LEVA DELLA CLASSE DEL 1850.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Domando la parola per una comunicazione.

**PRESIDENTE.** Il ministro della guerra ha la parola.

**LA MARMORA**, ministro della guerra. Ho l'onore di presentare alla Camera la legge sulla leva che è già votata dal Senato.

Quantunque qui seguasi generalmente l'uso di non leggere le relazioni, ciò nullameno io pregherei la Camera a voler concedermi che dia lettura di questa, che è brevissima, onde siano distrutte certe idee invalse nel paese relativamente a questa leva. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 786.)

*Voci.* Sì! sì!

**LA MARMORA**, ministro della guerra, ne dà lettura.

**PRESIDENTE.** La Camera dà atto al signor ministro della guerra della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

Interrogo la Camera se intenda dichiarare d'urgenza la discussione del medesimo.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO ATTIVO E PASSIVO DEL MONTE DI RISCATTO DI SARDEGNA PEL 1851.**

**PRESIDENTE.** Categoria 2<sup>a</sup>. *Prebende e benefizi vacanti.* Essa è portata dal Governo in lire 405,869 54, e mantenuta dalla Commissione nella stessa somma.

**FALQUI-PES.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**FALQUI-PES.** Io non intendo muovere questione sulla consistenza di questa categoria: ho chiesto la parola precisamente per pregare l'onorevole signor relatore, ed il signor ministro, a dare alla Camera alcuni schiarimenti intorno ai benefizi vacanti che per altro non sono compresi in questa categoria. Trattasi di materia di cui la maggior parte dei membri della Camera è all'oscuro, ed è ben giusto che sia in proposito illuminata. Per esempio, io so che è vacante, e da lungo tempo, nella diocesi di Bosa la commenda, ossia il priorato di Sette Fontane, detta di San Leonardo; in quella di Oristano è vacante pure da molto tempo il priorato di Bonarcado, e nella diocesi di Cagliari sono vacanti le prebende di Selargius, e di Pauli Pirri.

Quanto alla commenda di San Leonardo sita in territorio di Santo Lussurgiu, io non rimonterò all'origine della medesima ed alle nozioni che si sono potute raccogliere dagli antichi monumenti che ha con tanta saviezza raccolti l'autore della nostra storia ecclesiastica, cavaliere Martini; mi contenterò solo di ricordare che questa commenda, ossia priorato, apparteneva in origine all'Ordine gerosolimitano: dirò pure che negli ultimi tempi ebbero a godere di questa commenda i signori cavaliere Francesco Giuseppe e Alessandro Lovera Demaria, i quali erano scudieri di S. A. R. il duca del Genevese ed il conte di Moriana, che ne fu l'ultimo possessore; ricorderò pure che in forza degli avvenimenti politici che rovesciarono l'Ordine gerosolimitano furono sequestrati i redditi di questa commenda e di questo pretorato, e che ne fu raccomandata l'amministrazione al signor cavaliere Don Diego Cugia.

Noterò ancora che con dispaccio del Ministero dell'interno del 12 gennaio 1822 si volle, ed ordinò, che questa commenda fosse amministrata dall'ufficio dell'intendente generale del regno, che continuò ad aver la gestione d'allora in poi.

Per ultimo soggiungerò che questa commenda ha un capellano al quale corrispondesi l'annua prestazione di lire 480.

Trattandosi di una commenda, la quale sostanzialmente apparteneva ad un Ordine cavalleresco soppresso, pareva che dovesse aver sede nel bilancio dell'erario, considerando la rendita di questo come un avere del demanio. Per altro noi abbiamo esaminato il bilancio dell'erario, e non vi abbiamo trovato sicuramente compreso questo beneficio o questa commenda. Almeno la parte passiva appartenente al medesimo, che era quella della cappellania avrebbe dovuto comparire nel bilancio dell'erario, eppure non se n'è fatta la menoma menzione. Non vedendo quindi riportato questo beneficio nè anche nel bilancio presente, io ho creduto di doverne far menzione alla Camera.

Quanto al priorato di Bonarcado, senza rimontare ad epoche più lontane, le quali dimostrano che il medesimo apparteneva all'Ordine dei Camaldolesi, io farò presente, attenendomi alle osservazioni fatte dal citato storiografo, che la chiesa di Bonarcado è stata priva per un secolo e più del suo priore, che questo era sostanzialmente un beneficio residenziale che Carlo Emanuele III con regio biglietto del 21 maggio 1765 presentò all'arcivescovo d'Oristano, nel cui territorio era sito il priorato, certo Giovanni Andrea De Julia beneficiato d'Oristano, perchè l'istituisse in quel beneficio; che al di lui decesso fu conferito quel priorato a don Antonio Ghidini, che dopo la di lui morte lo godettero l'arcivescovo Sisternes d'Oristano, indi il vescovo di Bosa, monsignor Murru, e per ultimo ebbe a goderlo l'arcivescovo di Cagliari don Nicolò Navoni. Di più soggiungerò che emanarono in quelle rispettive epoche i regi biglietti diretti all'arcivescovo d'Oristano, e s'interposero poi degli uffici presso la Santa Sede, onde dispensarli dall'obbligo della residenza che era inerente alla natura del priorato. Il Monte di riscatto godè i frutti del medesimo nel 1857 e 1858, dopo la quale epoca ne ebbe l'amministrazione l'economista regio della diocesi d'Oristano; quindi con dispaccio del Ministero dell'interno del 1850 fu raccomandata l'amministrazione di questo beneficio all'intendente del Monte di riscatto: il reddito di questo beneficio ammonta alla somma di lire 6500 circa.

Debbo pur far presente alla Camera che nella diocesi di Cagliari sono pure vacanti i canonicati che ho accennati di Surroch, Selargius e di Pauli Pirri, ed il Monte di riscatto ha anche di questi percepito il biennio dei frutti a termini del breve pontificio.

Io vedo che non si fa menzione nel bilancio del prodotto di questi benefizi, nè delle spese inerenti ai medesimi, e premesso queste osservazioni, io capisco che la ragione per cui siffatti benefizi non potevano essere compresi in questa categoria, si è perchè non formano la dote del Monte di riscatto, ed il breve pontificio determina quali sono i fondi che debbono provvedere alla sussistenza di questo Monte, di cui le ulteriori rendite dopo il biennio non ponno far parte.

Ma certa essendo la vacanza di tutti questi, e forse anche d'altri benefizi, dopo il biennio ed essendo inoltre pur sicuro che non si provvedono i medesimi per disposizione data dal Governo, io voglio sperare che il signor ministro ed il signor relatore riconosceranno che non si confà colle libere nostre istituzioni il segretume di queste particolari separate amministrazioni.

Le ragioni di pubblica utilità hanno consigliato il Governo ad affidare ad una particolare amministrazione questi benefizi vacanti: ragion vuole che il Governo ed il pubblico abbiano contezza dello stato di esse, per vedere l'uso fatto o da farsi dei relativi fondi con quelle regole che sono applicabili alla natura dei medesimi.

Io pertanto invito il ministro di grazia e giustizia perchè

lasci la conveniente disposizione al Monte di riscatto, perchè presenti almeno uno stato di questi benefici che sono alla di lui sollecitudine raccomandati, onde vedere ed i prodotti e l'uso dei medesimi.

In secondo luogo che si raccomandandi all'ufficio dell'intendenza generale che rimetta lo stato della commenda di San Leonardo, appunto perchè si veda quali sono i redditi di questa commenda, e al quale uso siano finora impiegati i fondi, e come ne rimanga in serbo, unendo il conto come appendice al bilancio dell'erario, perchè sugli uni e sull'altra possa la Camera fare le sue osservazioni.

**MAMELI, relatore.** Dall'opposizione fatta dal signor deputato Falqui-Pes si rileva che queste osservazioni non possono trovar luogo nel bilancio del 1851.

La commenda di San Leonardo non appartiene alla deputazione del Monte di riscatto, nè può appartenervi, perchè non vuolsi considerare come beneficio vacante, ma perchè i beni degli Ordini cavallereschi sono devoluti al demanio, e se ne deve dar conto particolarmente, senza che appaia nel bilancio, essendo un'amministrazione separata.

Lo stesso è degli altri benefici vacanti. Il Monte di riscatto ne fruisce per un sol biennio, dopo il quale è devoluto alla vacanza, ed il Monte di riscatto non può più incassare questi fondi; è necessario adunque un conto separato.

Sono perfettamente d'accordo col'onorevole deputato Falqui-Pes, che tutto debb'essere pubblico e nulla lasciato nel mistero: ma di questo si ragionerà a suo tempo: nella discussione del bilancio non possiamo assolutamente occuparci di questi affari i quali non vi hanno la menoma relazione. In conseguenza, dalle stesse osservazioni che ha fatto l'onorevole deputato, si rileva che si debba passar oltre nella discussione di questa categoria. Dacchè esse non ci possono arrestare, riferendosi ai benefici vacanti ai quali non appartenendo alla dotazione del Monte di riscatto, non possono nè attivamente nè passivamente figurare nel suo bilancio.

**FALQUI-PES.** Io ripeterò quello che ho detto fin dal principio, che io non intendevo oppormi alla consistenza di questa categoria; l'ho già espresso sin dalle prime parole.

Ho detto che vi erano questi benefici vacanti, e che dirigeva le mie parole al signor ministro, appunto perchè desse gli ordini, onde non si lasciasse all'oscuro la Camera sull'operato riguardo a questi benefici, come per rapporto alla commenda di San Leonardo.

Siccome non ho visto cenno di questo nel bilancio dell'erario cui doveva appartenere, par giusto che se ne esibisca conto distinto e separato all'intendenza generale, come è pur giusto che il Monte di riscatto esibisca un conto dei frutti degli altri benefici, le di cui rendite amministra pendente la vacanza oltre il biennio applicato al Monte medesimo.

Io non desidero altro, solo che si presentino gli stati relativi a questi benefici, e se ne dia contezza alla Camera, affinchè si veda in che acque ci troviamo, e di che si può disporre: non bisogna avere segretezza, bisogna che le cose si rendano di pubblica ragione, che la Camera conosca che uso si fa dei frutti di questi benefici, se non si debbono più oltre conferire, ed in conseguenza ognuno possa portare le osservazioni che crederà del caso.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** La Camera vede come le osservazioni del signor deputato Falqui-Pes non tendano a far proposte specifiche su questo bilancio, come quelle che non possono riferirvisi che indirettamente.

In quanto a me non si meraviglierà la Camera se non

posso entrare in alcuni dati positivi e particolari a questo riguardo, essendomi impossibile di conoscere presentemente i motivi per cui i diversi benefici, cui accennò il signor Falqui-Pes, sieno vacanti. Tuttavia, mentre mi riservo di dare in altra occasione, che certamente si presenterà, quelle maggiori notizie che avrò potuto raccogliere a tal riguardo, farò solo un'avvertenza generale intorno alla vacanza di alcuni benefici, vacanza la quale si verifica attualmente anche in terraferma: ed è che i priorati e le abbazie si conferiscono il meno che è possibile, perchè la loro vacanza sarà per facilitare al Governo il mezzo di procedere al riordinamento dei beni ecclesiastici.

Io son lieto di scorgere che l'incidente sollevato dal signor Falqui-Pes non potrà ritardare la discussione di questo bilancio, e mi riservo in altra occasione di fornire alla Camera quelle maggiori spiegazioni che mi verrà fatto di raccogliere in proposito.

**FALQUI-PES.** Prendo atto delle parole del signor ministro. Io non bramo altro che di aver quanto prima gli schiarimenti che esso ci fa sperare, perchè la Camera sia in grado di conoscere l'uso e l'applicazione fatta dei relativi redditi.

**PRESIDENTE.** Se nessuno domanda la parola, metto ai voti la seconda categoria, quale venne proposta dal Governo e dalla Commissione, nella somma di lire 103,869 34.

(È approvata.)

**Categoria 3, Pensioni sui benefici eccedenti li scudi mille.** Essa è portata dal Governo e mantenuta dalla Commissione in lire 20,352.

Se nessuno domanda la parola, la metto ai voti.

(È approvata.)

**Categoria 4, Beni ex-gesuitici.** Essa è portata dal Governo e mantenuta dalla Commissione in lire 10,654 20.

**ASPRONI.** Io prendo la parola per ricordare al Ministero la convenienza di vender questi beni. Come apparisce dalla cifra di questo bilancio, siffatti beni, come per l'addietro erano sufficienti a nutrire una grande comunità, oggi a mala pena producono quello che sarebbe necessario alla loro manutenzione. Essi pertanto sono di lucro minimo alle finanze; ed anzi deperiscono di giorno in giorno. Io credo quindi che se tali beni si dividessero in tanti lotti e si mettessero al pubblico incanto, sarebbe agevolissimo di trovar compratori, particolarmente in Nuoro, Oliena e Dorgali, con maggiore vantaggio dello Stato.

Profittando dell'occasione, farò altresì osservare alla Camera (e mi duole che non sia presente il signor ministro di pubblica istruzione) che il collegio ex-gesuitico d'Oliena offre tutte le materiali convenienze per stabilirvi gli studi di un collegio nazionale.

Si soddisferebbe con poco sacrificio ad una delle necessità più imperiose del centro della Sardegna. Oliena ha una popolazione di quattro mila anime all'incirca; Oliena abbonda di acque stupende, ha clima saluberrimo, abbonda di tutto, e sarebbe un paese adattatissimo per diffondere nel cuore della Sardegna lumi e buona educazione, trasformando il già collegio dei gesuiti in collegio nazionale di studi. Raccomando al Ministero di non dimenticare queste mie importanti osservazioni.

**MAMELI, relatore.** Giusti sono gli eccitamenti fatti dal signor Asproni, ma io mi pregio di far avvertire che questo non è sfuggito all'attenzione del Governo. Per ottenere questo scopo però s'incontrano varie difficoltà.

Il primo dubbio che s'agitò a questo riguardo si era, se il potere esecutivo potesse di sua propria autorità alienare questi beni, oppure se era necessario il concorso di una legge.

Questo punto è stato lungamente discusso, ed io ho l'onore di assicurare la Camera, che in massima esso fu già risolto nel primo senso. Il Ministero farà quindi il suo dovere, e se finora vi ebbe qualche ritardo, non è certamente ad esso imputabile.

Del resto, concorro coll'onorevole deputato Asproni nel dire che quel locale è adattatissimo per stabilirvi un collegio, e desidererei che a quest'uso fosse veramente destinato.

**ASPRONI.** Sono soddisfatto delle spiegazioni date dall'onorevole signor relatore.

**PRESIDENTE.** Se nessun altro domanda la parola, metto ai voti questa categoria quarta nella somma portata in bilancio di lire 10,654 20.

(È approvata.)

Categoria 5, *Diritti d'estinzione dei biglietti*. Essa è proposta dal Governo e dalla Commissione in lire 51,113 46

**MAMELI, relatore.** Io compendierò in poche parole tutto l'oggetto della proposizione dell'onorevole deputato Angius.

In primo luogo, gli fa meraviglia il veder che questa estinzione dei biglietti figurò tanto nella parte attiva quanto nella passiva di questo bilancio.

Risponderò pertanto che figura nella parte attiva sotto il titolo di *Diritto d'estinzione dei biglietti*, e nella passiva alla categoria 9<sup>a</sup>, sotto il titolo di *Estinzione di biglietti*.

Nella parte attiva, le si dà il titolo di *Diritto d'estinzione dei biglietti* perchè la somma che nell'origine era destinata per i diritti d'estinzione, che sono poi stati incamerati per la somma di lire 51,113 46, conserva il titolo primitivo della sua destinazione, e sebbene fosse destinata per altri impegni del Monte di riscatto, pure aveva avuto una speciale destinazione per l'estinzione dei biglietti, ossia polizze.

Tutto questo, però, dico solo per spiegazione preliminare, per giustificare quasi lo stesso titolo che vediamo nell'attivo alla categoria quinta, come nel passivo alla categoria nona.

Il signor deputato Angius nel tempo stesso che mi attribuisce delle lodi per essere stato forse troppo largo di nozioni relativamente agli altri punti, mi ha quasi fatto biasimo di essere stato troppo parco nella storia di questi biglietti.

Io mi permetterò di fargli osservare che nella mia relazione do tutte le nozioni che si possono desiderare, e che in essa vi sono tutte le basi per formare ogni calcolo desiderabile.

Infatti, quali sono gli elementi che si richiedono per stabilire questo calcolo? Il primo elemento si è quello di sapere l'origine vera di questi biglietti, ed il loro ammontare. A questo riguardo, signori, ho citato tre leggi: primo, il regio editto del 27 dicembre 1780, ed ho indicato la precisa somma dei biglietti che era fissata dal medesimo; secondo, la legge d'emissione dei biglietti del settembre 1781, ed anche qui ho indicato la somma precisa dei biglietti fissati dalla medesima; terzo, finalmente la legge d'emissione del 1793, e di questa do pure il preciso ammontare. Mancava un altro elemento; si trattava cioè di confrontare il titolo dei biglietti estinti dall'azienda del Monte di riscatto, ed il titolo di quelli che sono tuttora in circolazione.

Io ho richiamato precisamente l'attenzione della Camera su questo punto. Si è rilevato a questo riguardo un divario, e la Camera ha avuto gli elementi per conoscere da che sia esso originato.

Il titolo dei biglietti estinti del Monte di riscatto è stato attinto a fonti ufficiali, ed io l'ho indicato nella relazione. Si diceva nel primo rendiconto del Monte di riscatto che i biglietti circolanti sommassero a 400,000 lire circa, nel secondo si dice che sommano a 438,000. Io ho richiamato

l'attenzione del Monte di riscatto su questa differenza, e mi si disse che la cifra che risulta dai calcoli ufficiali è quella di lire 438,000.

Però una siffatta questione può ella sollevarsi all'occasione della discussione del bilancio?

Io torno alla questione d'ordine, e dico di no.

Il Monte di riscatto sa che vi sono biglietti in circolazione, sa che si debbono estinguere, quindi, non potendo disporre di maggior somma, egli stanziò a tal uopo la somma di 2480 lire nel suo bilancio.

Il Monte di riscatto fa dunque il suo dovere. Se vi sarà stata qualche frode, il potere esecutivo, a cui ciò spetta, farà le debite indagini, le quali condurranno forse ad un bel nulla, perchè realmente non si commissero frodi, od almeno se ne commissero solo nelle matrici e negli archivi.

Ma chi può trovare l'autore di queste frodi, se mai sono vere? Ecco perchè io le dissi vane dicerie. Quando si tratta di lanciare delle ingiurie contro la memoria degli estinti, l'educazione e la morale cristiana mi insegnano di andare con molta riserbatezza, perchè le cose che si stampano non possono più cancellarsi. In conseguenza ho detto che erano vane dicerie, cui la Commissione credeva non doversi prestar fede. Essa ha illuminato la Camera, ed ha fatto non solo quello che doveva, ma ha fatto ancor più. Del resto questo è un fatto positivo, che biglietti da estinguere ve ne sono, o sia per 400 mila lire, o sia 438 mila lire. Il Monte di riscatto ha fatto benissimo a stanziare nel bilancio quella cifra. Così in un periodo d'anni si vedrà scomparire dal commercio questi biglietti.

Si è detto che questi biglietti sono molto logori. Ma intorno a questo ho fatto un articolo così esteso nella mia relazione, che ho creduto di esser stato intemperante e di aver ecceduto i limiti. (*Harità*)

Basta del resto il sapere che biglietti in circolazione ve ne sono per 400 mila lire, che è il Monte di riscatto che ha il dovere dell'estinzione di questi biglietti. Io prego pertanto la Camera, dopo date queste spiegazioni, a non permettere che si divaghi in una questione inutile. Se vi è questione sulla consistenza delle cifre, si manifestino i dubbi, e sono pronto a rispondere; ma sulla legalità delle cifre, se non vi è altro dubbio, si può procedere oltre.

**ANGIUS.** Il signor relatore si meraviglia che lo non abbia conosciute le ragioni per cui i biglietti avevano due categorie. Io lo sapea, e se indicai le medesime nel principio del mio dire, fu per significare che toccava un soggetto considerato in più luoghi, e che però potea trattarsi nella discussione generale.

D'altra parte se il Monte di riscatto fu istituito per la sdebitazione dello Stato, uno de' suoi oggetti principali fu il cambio de' biglietti; o della carta monetata.

**MAMELI, relatore.** Anzi l'unico.

**ANGIUS.** Bene: sia l'unico; allora la questione de' biglietti, come fu proposta da me, entrava meglio nella discussione generale che nella particolare.

Rinnovo al signor relatore la mia proposta.

Io ho domandato che mi dicesse precisamente se il numero dei biglietti emessi era quale lo notava l'amministrazione del Monte, oppure quale risultava dagli editti regi; ho domandato che mi si dicesse il numero preciso dei biglietti che erano stati soppressi o abbruciati. E le mie domande aspettavano ancora una risposta.

Il signor relatore ha detto di aver notati due numeri. Ma il numero dei biglietti soppressi o bruciati, non lo ha scritto nella relazione, non lo ha profferito nella discussione, ed io desidero saperlo.

Il numero vero de' biglietti emessi qual è? È quello che vuole l'amministrazione del Monte, o quello che risulta dagli editti? Stabilito il quantitativo della emissione, dato il numero de' biglietti soppressi, e questo dedotto dal primo, avremo il numero de' biglietti che restano in circolazione, e sapremo se la frode abbia avuto luogo.

Chiedo di nuovo dati precisi, cifre certe al signor relatore.

**MAMELI, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MAMELI, relatore.** Mi pare che si tratti di una semplice operazione di sottrazione. Quando si ha il totale dei biglietti emessi ed il residuo, confrontando questo col numero dei biglietti, si avrà il numero dei biglietti soppressi. Questa è una operazione aritmetica che si può facilmente fare da chiunque.

Del resto, signori, io faccio osservare che se questi biglietti non esistono più, non sarà il caso di rimborsarli, ma se si presenteranno al Monte di riscatto è necessario che questo abbia fondi a ciò destinati.

**ANGIUS** Domando la parola. (*Rumori prolungati*)

*Voci. Ai voti! ai voti!*

**PRESIDENTE.** Faccio avvertire all'onorevole Angius che ha già preso la parola due volte sullo stesso argomento.

**ANGIUS.** Mi consentano due sole parole. Il signor relatore richiesto altra volta da me per definire il numero dei biglietti soppressi, ha una altra volta ricusato di farlo. Egli mi porge l'incerto residuo, perchè io deduca il numero dei biglietti soppressi e lo deduca da un dato incerto, qual è quello della emissione. Io voglio il numero dei biglietti emessi, quello de' biglietti soppressi per sapere il numero dei biglietti ancora circolanti.

**MAMELI, relatore.** Confrontato il residuo col numero dei biglietti emessi, darà la cifra dei biglietti soppressi.

**ANGIUS.** (*Con vivacità*) Ma l'intenda: voglio mi si dica il numero dei biglietti soppressi. (*Risa prolungata*)

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti questa categoria 5, nella somma proposta di lire 51,113 46.

(È approvata.)

Categoria 6, *Rendite diverse*, proposta dal Governo e mantenuta dalla Commissione nella somma di lire 366.

(È approvata.)

Categoria 7, *Casuali*, proposta dal Governo in lire 5760 e mantenuta nella stessa somma dalla Commissione.

(È approvata.)

Titolo II. — *Passivo.* — Categoria 1, *Annualità al debito pubblico*, proposta dal Governo e ritenuta dalla Commissione in lire 122,412.

(È approvata.)

Categoria 2, *Stipendi agli impiegati*, proposta dal Governo e ritenuta dalla Commissione in lire 15,465 44.

**SULIS.** Io propongo che venga tolta da questa categoria la somma di lire 117, che viene compresa sotto la denominazione di *ventagline*. Se l'intendente e il vice-intendente del Monte di riscatto abbisognano di ventagli, se li possono procurare collo stipendio che viene loro assegnato. (*ilarità*) Io mi conformo poi tanto più in questo mio proposito, in quanto che non posso trovar giusto quanto ci viene narrando la Commissione, che, cioè, sotto questo nome di *ventagline*, si comprendano spese per carta, penne, inchiostro ed altri oggetti di cancelleria, giacchè vedo in questo stesso bilancio un'apposita categoria per le spese di cancelleria. È quindi evidente che questa somma è stanziata soltanto per *ventagli*, e non per spese di cancelleria; laonde più ragionevole si fa la mia proposta, cui prego la Camera di consentire.

**PRESIDENTE.** La parola è al relatore.

**MAMELI, relatore.** L'osservazione che venne facendo l'onorevole deputato Sulis, fu già messa nel seno della Commissione affinché quest'articolo *ventagline* venisse soppresso. Ma si fece avvertire che sotto questo nome sono appunto comprese varie spese, essendo questa un'antica consuetudine, e la Commissione convenne appunto in ciò. Siccome questo è un oggetto che entra nel novero dei *maggiori assegnamenti*, essa non ha creduto di dover pregiudicare la questione col sopprimere quest'articolo. Ciò si potrebbe trattare quando verrà in discussione la categoria *maggiori assegnamenti*, essendo in ciò d'accordo tutta la Commissione, ed io non ho trovato il perchè si dovesse fare un'eccezione per questi *maggiori assegnamenti*, quando sono contemplati in un articolo addizionale.

Nel bilancio della pubblica istruzione, sotto il titolo *maggiori assegnamenti*, sono anche state contemplate le propine dei professori, ciò che, a parer mio, si deve applicare a quest'articolo.

Giacchè ho la parola, debbo far presente alla Camera che, dietro notizie che mi pervennero soltanto ieri, mi consta, che la pensione assegnata ad Antonio Ferte, scrivano, ha cessato colla morte del medesimo. Ma ove per ora si lasciasse sussistere ancora questa pensione nella cifra del bilancio, mi occorre di aggiungere che ciò non porterebbe alcun incaglio, dacchè ne sarà reso conto negli spogli.

**SULIS.** Io non posso consentire nel parere del signor relatore, perchè credo che vi passi grande differenza fra la denominazione di *ventagline*, e quella di *maggiori assegnamenti*, giacchè i secondi appartengono più particolarmente alle persone impiegate, di quello che possano appartenere queste *ventagline*, che sono, direi così, un regalo che si fa alla carica più che alla persona.

Ad ogni modo, ciò non toglie che venga adesso tolta questa cifra, la quale per l'oggetto che riguarda e pel modo con che si classifica nel bilancio è affatto da separarsi dalla categoria dei *maggiori trattenimenti*, i quali specialmente considerandosi nella propria loro sede saranno soggetti dappoi a quell'applicazione che si è già praticata nella Camera per gli altri bilanci.

**MAMELI, relatore.** Giova avvertire che le spese d'ufficio sono separate. Queste sono spese che si assegnano alle persone, e in ciò posso parlare per esperienza, e nulla hanno che fare colle spese d'ufficio; esse sono per il consumo di carta ed altro che si fa dall'impiegato in sua casa propria per la spedizione degli affari.

La cosa pertanto non è affatto priva di fondamento; perchè adunque noi dovremmo pregiudicare la questione?

**PRESIDENTE.** Il deputato Sulis propone la soppressione di questo assegno portato agli articoli 16 e 17 per *ventagline*. Domando se la sua proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

(È approvata.)

Il deputato Mameli intende fare una proposta specifica di riduzione per causa del pensionato, cui accennava?

**MAMELI, relatore.** Considerando che di questo assegno si darà debito conto negli spogli, non faccio alcuna proposta di riduzione, tanto più che così abbiamo praticato negli altri bilanci, ed è assai meglio omettere, per evitare imbarazzi.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la categoria 2 nella somma di lire 15,251 20

(È approvata.)

Venendo ora la categoria 5, *Trattenimenti*, procederassi,

secondo l'uso della Camera, alla discussione degli articoli addizionali del progetto di legge.

(Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 vengono adottati senza discussione.)

**PRESIDENTE.** La categoria 5, *Trattenimenti*, è proposta dal Governo e dalla Commissione in lire 4052.

**MAMELI, relatore.** Riguardo alla somma di lire 192 accordata a titolo di trattenimento al notaio Raimondo Doneddu, già procuratore fiscale patrimoniale dell'azienda io faccio osservare come, secondo il nuovo sistema, questa somma dovrebbe essere dal bilancio cancellata, perchè il titolare della medesima è stato promosso ad altro impiego.

Faccio notare ciò; ma del resto se tale cifra si mantiene, certamente ne sarà poi reso conto negli spogli.

*Voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Se non vi sono altre osservazioni in proposito, metto ai voti la somma stanziata dal Governo e dalla Commissione in questa categoria terza in lire 4052.

(È approvata.)

Categoria 4, *Peso sui benefici vacanti*, portata in lire 32,297, e mantenuta nella stessa cifra dalla Commissione.

(È approvata.)

Categoria 5, *Pesi sui benefici eccedenti le lire mille*. Essa è proposta dal Governo in lire 1854, e mantenuta nella stessa somma dalla Commissione.

(È approvata.)

Categoria 6, *Pesi sui beni ex-gesuitici*, portata dal Governo in lire 7526 58, e mantenuta nella stessa somma dalla Commissione.

**FALQUI-PES.** Nella relazione di questo bilancio la Camera avrà rilevato che i beni che si dicono ex-gesuitici, attualmente amministrati dal Monte di riscatto, non sono già quelli che appartenevano alla compagnia soppressa nel febbraio 1848, ma bensì a quella che esisteva nell'epoca della generale soppressione decretata col breve di Clemente XIV, di modo che i pesi che si dicono inerenti ai beni che attualmente amministra il Monte di riscatto erano inerenti a quelli che anche dopo il ristabilimento della compagnia in Sardegna col regio biglietto 22 gennaio 1822 dal re Carlo Felice, sono rimasti in amministrazione presso lo stesso Monte. Questi pesi, come vedete dalla categoria, consistono in legati pii che sostanzialmente si devono eseguire nelle chiese che erano dipendenti dai reverendi padri. Ora notate che all'epoca della primitiva soppressione il Governo ha puntualmente eseguito quanto era prescritto, e si sottopose ai pesi che erano imposti su quei beni, e sebbene la compagnia fosse soppressa, ciò nullameno si continuavano a celebrare le feste, ad eseguire le funzioni sacre ed a dire le messe per cui erano stabiliti appositi fondi.

Riammessi i padri della compagnia in Sardegna nel 1822, il Governo fece loro quella dotazione che stimò necessaria, ma non consegnò ai medesimi quei beni che rimasero in amministrazione presso il Monte; solo dal Monte si dava puntualmente ogni anno quella tal prestazione che corrispondeva ai rispettivi legati. Ora questi legati che si dovrebbero continuare ad eseguire non si eseguono più, le chiese sono state totalmente chiuse dal febbraio 1848 in qua, e le pie lascite inadempite con pregiudizio del pubblico, degli aventi il diritto patronato alle cappellanie e dei cappellani medesimi; oltre la privazione dei suffragi per le anime dei fondatori di esse.

La disparità di trattamento in tal parte, a cui andarono soggetti gli Stati continentali e la Sardegna ha eccitato dei malumori, ed a ragione; la compagnia fu soppressa a Torino,

fu soppressa a Genova, e ciò non ostante la chiesa dei Santi Martiri, e la chiesa di Sant'Ambrogio sono rimaste aperte ai fedeli, ed i legati pii, e le sacre funzioni vi furono compiuti come prima; in Sardegna invece si è tenuto un sistema tutto diverso; le chiese sono state chiuse sin dal momento in cui fu espulsa la compagnia, furono sospese per conseguenza le sacre funzioni e le messe, e lo sono anche con gran disgusto del popolo fino ad oggi. Io domando con qual diritto si possa ciò fare.

La ragione addotta dal Ministero a questo proposito si è che pende e pende la liquidazione del debito e credito lasciato da quei reverendi scoperti dopo la loro espulsione.

Io credo che questa ragione non possa sussistere. Finchè si trattasse dei beni amministrati dalle compagnie, poteano eglino aver dissipato capitali, e mancare quindi i frutti per adempiere le pie lascite. Su questa categoria però si tratta di pesi gravitanti su beni, i quali ha amministrato sempre lo stesso Monte di riscatto. Sui capitali dunque non hanno potuto fare nessuna variazione i padri, perchè i capitali erano conservati dal Monte, ed il Monte non faceva altro che prestare quel tanto che era destinato per quelle funzioni che erano state fondate. Non sussiste quindi la ragione che si è voluta addurre, e perciò domando che si diano dal Ministero gli ordini opportuni perchè le chiese siano aperte, i legati siano adempiuti e le messe siano celebrate.

Il Governo faccia quel che vuole per rapporto ai beni che effettivamente costituivano la dote della compagnia, ma adempia i legati, che nulla hanno di comune cogli altri beni.

Sarebbe vergognoso che si stanziassero nel bilancio pesi ed obblighi da sopportare ed eseguire, e che poi non si eseguissero come si è fatto dal febbraio 1848 in qua. Se il bilancio è una legge, deve aver la sua esecuzione; ed io spero che non potendosi questa dare se non riaprendo le chiese a beneficio del pubblico, non si vorrà ciò più oltre differire appagando così i voti del paese.

**SULLIS.** Io non entrò a fare l'analisi del discorso ora pronunciato dall'onorevole Falqui-Pes.

Profitterò solamente dell'occasione del medesimo discorso per eccitare il Ministero a compiere ad un popolare desiderio della città di Sassari.

Dopo lunghe e spinose pratiche tra il Consiglio delegato di Sassari, e l'arcivescovo di quella diocesi, sono informato che già da molto tempo il Consiglio comunale ricorreva al Ministero chiedendo che la chiesa dei gesuiti di Sassari, che dopo la loro espulsione è chiusa, fosse cambiata in una delle parrocchie urbane della città. L'unica difficoltà che incontrò questo desiderio fu l'ostinato rifiuto per parte del corpo capitolare della metropolitana il quale diceva che questa chiesa, per la parte che riguarda la porta maggiore di essa, era posta nel perimetro della parrocchia del corpo capitolare stesso, e che quindi intendeva di non permettere che di là venisse fuori il parroco ad esercire gli atti di sua ecclesiastica giurisdizione i quali proclamava violatori del suo territorio. (Si ride)

Per me credo cosa assai agevole comporre tanta lite facendo sì che il parroco nuovo che venisse allogato in questa chiesa uscisse dall'altra porta. (*ilarità generale*) A questo modo mi pare tolta questa lotta giurisdizionale. Ad ogni modo è necessario che il Ministero pensi a questo, e vi dia un risultato finale, giacchè la parrocchia che intendosi trasportare è da tutti designata in questa chiesa, tanto più che la parrocchiale esistente minaccia già di rovinare. (*Il ministro dell'interno fa cenni affermativi*)

TORNATA DEL 26 MARZO 1851

Io faccio semplicemente questo incitamento e niente altro.  
*Voci. Ai voti!*  
**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la categoria 6 in lire 7526 58.  
(È approvata.)  
Categoria 7, *Interessi dei capitali*, portata dal Governo e mantenuta dalla Commissione in lire 17,728 71.  
(È approvata.)  
Categoria 8, *Spese diverse*, portata dal Governo, e mantenuta dalla Commissione in lire 1231.  
(È approvata.)  
Categoria 9, *Estinzione dei biglietti*, portata dal Governo e mantenuta dalla Commissione in lire 2400.  
(È approvata.)  
Categoria 10, *Casuali*, portata dal Governo e mantenuta dalla Commissione in lire 1000.  
(È approvata.)  
Metto ora ai voti l'articolo primo della legge annessa a questo bilancio così concepito:  
« È approvato il bilancio attivo e passivo dell'azienda del Monte di riscatto per l'esercizio finanziario del 1851 nella

somma complessiva: l'attivo di..... L. 210,816 28  
il passivo di ..... » 205,715 23  
(La Camera approva.)  
L'intera legge rimane così concepita: (Vedi vol. *Documenti*, pag. 264.)  
Si procede allo scrutinio segreto sul complesso della legge.  
(Risulta dallo spoglio della votazione che la Camera non è più in numero.)  
Lo squittinio sarà ripetuto domani.  
La seduta è levata alle ore 5 e 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

- 1° Svolgimento per la presa in considerazione della proposta del deputato Peyrone, relativa all'emissione dei voti monastici;
- 2° Relazioni di petizioni.

TORNATA DEL 27 MARZO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

**SOMMARIO.** *Relazione sul progetto di legge per l'istituzione di una Banca di circolazione in Savoia — Votazione ed approvazione della legge pel bilancio attivo e passivo pel 1851 del Monte di riscatto in Sardegna — Discussione per la presa in considerazione del progetto di legge del deputato Peyrone sull'emissione dei voti religiosi — Svolgimento del proponente — Considerazioni del ministro dell'interno — Parole in appoggio dei deputati Turcotti e Borella — Opposizioni del deputato Angius — Opinioni dei deputati Gastinelli, Brofferio e Moia — Presa in considerazione del progetto di legge — Relazione di petizioni.*

La seduta è aperta alle ore due.

**CAVALLINI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

**AIRENTI**, segretario, espone il seguente sunto della petizione ultimamente presentata alla Camera:

3750. Duecentoquarantatrè abitanti di Viù, ed il Consiglio delegato dello stesso comune, rappresentando le ingenti passività che hanno dovuto contrarre per far fronte alle spese di formazione della strada che da quel comune mette al ponte di Germagnano e le critiche circostanze in cui versano, le quali non permettono loro di estinguerle, chiedono che dal Governo sia assegnata allo stesso municipio una competente somma a titolo di sussidio.

**PRESIDENTE.** La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale.

(Questo viene interrotto dacchè sorvengono deputati a comporre il numero richiesto per deliberare.)

La Camera essendo ora in numero, metto ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata antecedente.

(È approvato.)

SESSIONE DEL 1851 — CAMERA DEI DEPUTATI — *Discussioni* 196

Se vi sono relazioni di Commissioni in pronto, do la parola ai relatori.

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE D'UNA BANCA DI CIRCOLAZIONE IN SAVOIA.**

**CARQUET**, relatore. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Présidence le rapport de la Commission sur le projet de loi relatif à l'établissement d'une Banque de circulation en Savoie. La Chambre me permettra d'ajouter que la Banque d'Annecy, à laquelle doit succéder la Banque de Savoie, cessera d'exister à la fin de juillet prochain, époque à laquelle expire son autorisation. Si la discussion de ce projet de loi était retardée, la Banque nouvelle aurait à peine le temps de préparer son installation pour cette époque. Je prierais donc la Chambre de vouloir bien la déclarer d'urgence et de consacrer au besoin une séance du soir, si elle le juge à propos. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 732.)